

N. 77.929/2012 REG. GEN.

Decreto / Sentenza n. 1767/2014



IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II° CIVILE

composto dai Magistrati

Dott. S. Bruno	PRESIDENTE REL.
Dott. C. Macchi	GIUDICE
Dott. F. Savignano	GIUDICE

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 4/11/2012,

DA

AVV. [REDACTED] T. [REDACTED], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso da sé ex art.86 c.p.c e dall'avv. [REDACTED]

-OPPONENTE-

CONTRO

G. [REDACTED] S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA IN LIQUIDAZIONE
ED IN STATO D'INSOLVENZA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED];

-OPPOSTA -

DECRETO EX ART.98 L.F.

Con ricorso depositato in data 24/5/2012, l'avv. G. [REDACTED] T. [REDACTED] ha chiesto l'ammissione al passivo dell'Amministrazione Straordinaria di G. [REDACTED] S.P.A. in liquidazione ed in stato d'insolvenza, dei crediti in prededuzione dell'ammontare di € 450.628,16 ex artt. 111 e 111 bis L.F. ovvero in subordine in via privilegiata ex art 2751 bis n. 2 C.C. per prestazioni svolte, in via marginale, prima ed al fine del deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e, in via di gran lunga prevalente, in epoca successiva all'ammissione.

Con decreto in data 2/10/2012, con cui è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo dell'odierna opposta, il credito del ricorrente è stato ammesso per l'importo complessivo di € 300.000,00 in via privilegiata ai sensi dell'art 2751 bis n. 2 C.C., oltre C.P.A. e I.V.A. al chirografo sul ripartito, con esclusione delle prededuzione e riduzione dell'ulteriore compenso non previamente pattuito, per rideterminazione ai sensi del D.M.

140/2012, di € 12.381,26 in via privilegiata ai sensi dell'art 2751 bis n. 2 C.C. oltre C.P.A. e I.V.A. al chirografo sul ripartito.

Contro lo stato passivo il ricorrente ha proposto tempestiva opposizione con ricorso depositato in data 14/11/2012.

L'opponente richiede in questa sede gli importi ammessi già ammessi al passivo, non contestandone l'ammontare, insistendo tuttavia sull'ammissione in prededuzione ai sensi degli artt. 111 e 111 bis L.F..

L'opposto, costituendosi in giudizio, non contesta lo svolgimento delle prestazioni professionali, nonché la relativa epoca, pur contestando insussistenza dei presupposti per l'ammissione in prededuzione per essere stata revocata l'ammissione al concordato preventivo ex art 173 L.F..

Spetta quindi a questo Tribunale accertare la natura prededucibile o privilegiata del credito.

Come è stato affermato da questo Tribunale nel decreto emesso in data 18/7/2013 (Pres. S. Bruno ed est. R. Fontana) nel giudizio ex art 98 L.F. instaurato nei confronti dell'odierna opposta, in esito al quale il credito di altro professionista è stata ammessa in via di prededuzione, "Quanto alla domanda di riconoscimento della prededuzione vi è stato in questi ultimi anni un netto contrasto di orientamenti giurisprudenziali con riferimento alle prestazioni professionali, diverse dalla predisposizione della relazione di attestazione di cui all'art.161 L.F., inerenti alla presentazione del ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo e sul punto si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione escludendo ogni distinzione nell'ambito dei crediti sorti in funzione della procedura concorsuale indipendentemente dalla formulazione dell'art.182 quater L.F. (Cass. 8/4/2013 n.8533)"; in particolare, la Suprema Corte ha affermato che "Il dettato della L. Fall., art. 111, comma 2, è assolutamente chiaro nel prevedere la prededucibilità anche per tutti i crediti sorti in funzione di procedure concorsuali e la valorizzazione dell'introduzione dell'art. 182 quater della l.f. a sostegno di una interpretazione immotivatamente restrittiva della disposizione generale fissata nel citato art. 111 l.f. (tale cioè da annullarne sostanzialmente la portata) contrasta con la lettera della legge e con l'intenzione del legislatore, all'evidenza individuabile nell'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella liquidatoria del fallimento. In ogni caso la questione risulta superata dalle ulteriori modifiche normative successivamente intervenute (L. 30 luglio 2010, n. 122), che hanno comportato una

riscritturazione dell'art 182 quater l.f., così determinando l'eliminazione della limitazione alla prededuzione prevista nella precedente formulazione."

Applicando tali condivisibili principi alla fattispecie, ne consegue che i crediti dell'opponente relativi a prestazioni professionali svolte a favore della società sia in epoca antecedente, in misura marginale, che in epoca successiva, in misura ampiamente prevalente, all'ammissione alla procedura di concordato preventivo godono di prededucibilità, in quanto sorti in funzione e in occasione della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art 111 l.f..

In particolare, la circostanza che l'ammissione al concordato preventivo sia stata revocata in epoca successiva all'espletamento delle prestazioni predette, non esclude di per sé la prededucibilità, in assenza di specifiche e puntuali contestazioni dell'opposto in ordine alla concreta utilità delle prestazioni svolte, utilità da valutare con riferimento all'epoca del relativo espletamento; diversamente ragionando si precluderebbe automaticamente il riconoscimento della prededuzione ogni qual volta il concordato non sia andato a buon fine, indipendentemente da una contestazione e conseguente valutazione in concreto di strumentalità della prestazione rispetto alla procedura concorsuale.

Pertanto, stante, da un lato, l'abrogazione dell'art 182 quater comma 4 l.f. e, dall'altro, il chiaro disposto dell'art 111 L.F. che, come sopra esposto, non contiene limitazioni, vanno conseguentemente ammessi in prededuzione i crediti vantati dall'avv. T. pari ad € 300.000,00, oltre a spese generali C.P.A. ed I.V.A. nonché pari ad € 12.381,26 oltre a C.P.A. ed I.V.A..

Si dà atto che l'opponente non ha chiesto il riconoscimento degli interessi.

Ne consegue la condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione allo stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria di G. S.P.A. in liquidazione ed in stato d'insolvenza promosso dall'avv. C. T., così provvede:

- ammette in prededuzione il credito degli avvocati i crediti vantati dall'avv. T. pari ad € 300.000,00, oltre a spese generali C.P.A. ed I.V.A. nonché pari ad € 12.381,26 oltre a C.P.A. ed I.V.A..

- condanna l'Amministrazione Straordinaria di G. S.P.A. in liquidazione ed in stato d'insolvenza, in persona del Commissario Straordinario, a corrispondere all'avv. C. T., a titolo di rifusione delle spese di lite, la somma di € 4.000,00 oltre C.P.A. e I.V.A. ed € 200,00 per anticipazioni


Sentenza n. 1767/2014 pubbl. il 05/02/2014

RG n. 77929/2012

Repert. n. 1433/2014 del 05/02/2014

Milano, 17/10/2013

Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fiorella DE LAURETIS
De lauretis

TRIBUNALE DI MILANO
2° SEZIONE CIVILE
Sentenza Depositata e Pubblicata
OGGI - 5 FEB. 2014
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fiorella DE LAURETIS
De lauretis

IL CASO.it